

Rapporto

6101 R

data

Dipartimento

6102 R

6 maggio 2009

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione

- ♦ **sulla mozione 14 aprile 2008 presentata da Alex Pedrazzini e cofirmatari "In difesa delle bambine prima che sia troppo tardi (per combattere - nel nostro piccolo - le mutilazioni genitali femminili)"**
(v. messaggio 19 agosto 2008 n. 6101)
- ♦ **sull'iniziativa parlamentare 14 aprile 2008 presentata nella forma elaborata da Alex Pedrazzini e cofirmatari per combattere le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche che costituiscono per il diritto svizzero un delitto o un crimine anche se compiute all'estero**
(v. messaggio 19 agosto 2008 n. 6102)

PREMESSA

La **violenza di genere** è la violenza perpetrata contro donne e minori, basata sul genere, e ritenuta una violazione dei diritti umani.

«Parlare di **violenza di genere** in relazione alla diffusa violenza su donne e minori significa mettere in luce la dimensione "sessuata" del fenomeno in quanto manifestazione di un rapporto tra uomini e donne storicamente disuguale che ha condotto gli uomini a prevaricare e discriminare le donne» e quindi «uno dei meccanismi sociali decisivi che costringono le donne a una posizione subordinata agli uomini», così come viene rilevato nell'introduzione della **Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne** del 1993.

Questa terminologia comprende pertanto, tra le altre numerose forme di violenza sulle donne e sui minori, la mutilazione genitale femminile, assurda pratica atavica legata principalmente a tradizioni ancestrali che oggi non hanno più ragion d'essere. Tutte le motivazioni legate a questa violenza di stampo sessuale voluta dal maschio nei confronti della femmina vanno decisamente rigettate senza sforzi ulteriori per tentare di capire e tanto meno giustificare questo atto in qualche modo. E ciò malgrado questa pratica sia in uso presso popoli oggi a noi più che mai vicini. Di fatto, con le migrazioni in atto, la Svizzera non è stata risparmiata da questo odioso fenomeno e neppure il Ticino, anche se l'UNICEF informa che nel nostro Paese la regione più toccata è la Svizzera francese.

Nel tentativo di far maggior chiarezza riproponiamo un sunto delle varie terminologie citate nella mozione riguardo ai vari tipi di **infibulazione**, nome generico sotto il quale vengono erroneamente raccolte tutte le mutilazioni a carico dei genitali femminili, pratica che va a colpire giovani donne spesso ancora bambine, affinché la "vittima" possa essere considerata pura per poi essere offerta in sposa dai parenti suoi.

L'OMS ha classificato le mutilazioni in 4 tipi differenti a seconda della gravità e dei rischi per il soggetto che la subisce:

1. **circoncisione o infibulazione "as sunnah"**: si limita all'incisione della punta del clitoride per permettere la fuoriuscita di sette gocce simboliche di sangue;
2. **escissione "al uasat"**: asportazione completa del clitoride e taglio parziale o totale delle piccole labbra;
3. **infibulazione o circoncisione faraonica** o sudanese: asportazione completa del clitoride, delle piccole labbra, di parte delle grandi labbra con cauterizzazione, cui segue la cucitura disumana della vulva lasciando aperto solo un foro per permettere la fuoriuscita dell'urina e del sangue mestruale;
4. **il quarto tipo comprende una serie di interventi mutilanti di varia natura che vanno a sfigurare irrimediabilmente i genitali femminili**, annullando quasi completamente le normali pulsioni sessuali che una giovane dovrebbe naturalmente provare.

Mentre la prima è, se così si può dire, simbolica e non comporta quasi nessuna conseguenza fisica, le altre ledono irreparabilmente sia la vita sessuale sia la salute e la psiche delle donne. Ed è appunto a queste ultime che anche noi "nel nostro piccolo" dobbiamo fermamente opporci.

Quando si venne a conoscenza dell'esistenza di questa pratica al di fuori delle società in cui la stessa era usanza tradizionale, per mitigarne l'atrocità veniva impropriamente chiamata "circoncisione femminile". Questo parallelismo diretto del termine con la circoncisione maschile serviva unicamente per creare confusione tra due pratiche in realtà molto diverse tra loro.

Nel caso delle bambine e delle donne, trattasi dell'innegabile espressione di una disparità di genere che assegna alle femmine una posizione di subalternità sociale. Ciò non avviene invece per quanto attiene alla circoncisione maschile (la vera circoncisione) che un tempo aveva quale unico scopo quello di rafforzare il glande nel tentativo di prevenire le malattie veneree, oggi più marcatamente la diffusione dell'AIDS.

La mozione tratta esaustivamente le modalità di esecuzione del tremendo atto e pone l'accento sulle gravi conseguenze alle quali si espongono le malcapitate, sia per quanto riguarda la vita sessuale sia per quanto attiene alla loro salute.

Secondo l'UNICEF si stima che siano non meno di 130 milioni le bambine e le donne oggi viventi i cui diritti umani sono stati calpestati a causa della mutilazione genitale loro applicata. Questa assurda pratica dannosa non colpisce solo bambine e le donne in Africa, in Medio Oriente, in India e in Australia, ma anche quelle delle comunità di immigrati che giungono sempre più numerosi nei paesi industrializzati.

Va comunque fatto notare che, contrariamente a quanto si crede, queste pratiche non sono direttamente legate all'islamismo, anzi; ad esempio in Marocco, Algeria, Libia, Tunisia, non sono in uso. Non si tratta quindi di un fatto legato alla religione, ma solo culturale (?) che tocca molte società, tribali e non solo. Nel cristianesimo le mutilazioni, anche quelle autoinflitte, sono ancora oggi considerate un peccato contro la sanità del corpo e sono perciò proibite.

A seguito dell'infibulazione, dal latino *fibula*, spilla o ago, i normali rapporti sessuali si rendono artificialmente impossibili fino alla defibulazione, che consiste nella scucitura della vulva. Questa incredibile operazione viene direttamente effettuata dallo sposo prima della

consumazione del matrimonio. Ma, incredibile a dirsi, dopo ogni parto l'infibulazione viene ripetuta in modo da ripristinare la situazione prematrimoniale. La donna quindi diventa una sorta di oggetto sessuale sempre più incapace di provar piacere neppure facendo sesso con il legittimo coniuge.

NORME LEGALI IN SVIZZERA CHE PUNISCONO LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI E PROPOSTE DELLA MOZIONE AL NOSTRO GOVERNO CANTONALE

Nel diritto svizzero, la mutilazione sessuale nella forma dell'infibulazione costituisce una lesione personale grave: l'art. 122 del Codice penale punisce «*chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona*» ed è perseguibile d'ufficio. La mutilazione sessuale è punibile anche se commessa all'estero, se l'autore o la vittima sono di nazionalità svizzera.

Altre forme di mutilazione genitale, definite troppo generosamente dal mozionante "più blande", potrebbero ricadere sotto l'art. 123 riguardante le lesioni personali semplici.

Sta di fatto che un articolo di legge che specificatamente tratti della tematica in discussione, stranamente da noi non esiste ancora, mentre in diversi paesi europei ed extra europei sì.

La mozione in oggetto rileva che il 17 marzo del 2005 la Consigliera nazionale Roth-Bernasconi inoltrava un'iniziativa parlamentare dal titolo "*Reprimere esplicitamente le mutilazioni sessuali commesse in Svizzera e commesse all'estero per chiunque si trovi in Svizzera*". In sintesi, propone che si faccia della mutilazione genitale femminile un reato specifico, rendendo punibile anche le persone straniere anche se commettono il reato all'estero.

L'iniziativa è stata accettata, ma l'iter procedurale tarda a mettersi in moto. Intanto, anche da noi l'inumana pratica continua.

In Ticino, sempre secondo l'UNICEF, viene riferito che nel 2005 non poche donne vittime di una mutilazione genitale sono state individuate da ginecologi, ostetriche e pure dai servizi sociali.

Nulla si sa sulla loro identità, giustamente salvaguardata, sulla loro provenienza e neppure sul loro numero. Ma questa mancata quantificazione nulla toglie ai buoni e giusti intendimenti del mozionante "in difesa delle bambine prima che sia troppo tardi". Nel mondo ogni 10 secondi una ragazza subisce una mutilazione genitale.

Siamo in ritardo di secoli! E allora non permettiamo altre violenze in nome di una cultura inumana e senza nessun solido fondamento, neppure religioso.

Diamo un segnale anche noi a coloro i quali, ancorché definitivamente staccati dal loro storico contesto, continuano questa per noi incomprensibile pratica.

LE TRE PROPOSTE IN SINTESI

1. La naturalizzazione, un'occasione da cogliere

Per l'ottenimento dell'attinenza ticinese e della nazionalità svizzera deve esserci a livello comunale un contatto diretto con chi ha formulato la richiesta.

Secondo il mozionante questa è un'occasione eccellente per informare o ricordare ai richiedenti provenienti dai paesi dove la mutilazione genitale è ancora oggi permessa, che da noi costituisce un gravissimo reato. Insomma, si deve imporre ai naturalizzandi l'assoluto rispetto delle leggi vigenti nel nostro Paese.

2. Sensibilizzare gli operatori sanitari

Ricordare a medici, ginecologi, ostetriche, pediatri e operatori del ramo sanitario che l'obbligo di segnalazione, fissato dall'art. 68 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, comprende anche la mutilazione genitale femminile. È fatto quindi obbligo di avvertire i preposti in ogni caso, e in particolare per quanto attiene a interventi palesemente di recente fattura effettuati ai danni di giovani donne e minori.

3. Sensibilizzazione delle comunità straniere provenienti da paesi che regolarmente praticano la mutilazione genitale femminile

Una campagna informativa capillare e a vari livelli è più che mai opportuna. Le comunità straniere da noi residenti e provenienti da Paesi "praticanti" andranno informate e sensibilizzate in modo da raggiungere anche chi, per ignoranza, non è assolutamente cosciente dei danni irreparabili che le pratiche da lei/lui condivise causano, specialmente quando effettuate fuori da un contesto che nulla ha a che vedere con le tradizioni dei loro Paesi di provenienza.

CONSIGLIO NAZIONALE

Iniziativa parlamentare della signora Maria Roth-Bernasconi del 17 marzo 2005 "Divieto di compiere mutilazioni sessuali"

A noi è sembrato doveroso precisare che la COMMISSIONE DEGLI AFFARI GIURIDICI il 12 febbraio 2009 ha consegnato un dettagliato rapporto preliminare di modifica del Codice penale svizzero che visto il parere del Consiglio federale verrà sottoposto al Consiglio nazionale, che qui brevemente riassumiamo. Attualmente il progetto di modifica di legge si trova in consultazione.

I

Il Codice penale è modificato come segue:

	<p><i>Art. 97 cpv. 2</i></p> <p>Il caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 122a , 182, 189-191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.</p>
Mutilazioni di organi genitali femminili	<p><i>Art. 122a (nuovo)</i></p> <p>Chiunque, in assenza di motivi medici, asporta in tutto o in parte gli organi genitali femminili esterni o mutila in altro modo gli organi genitali femminili, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.</p>

	<p><i>Minoranza (Shwander, Geissbühler, Kaufmann, Stamm)</i></p> <p>....., è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.</p> <p>Se la persona lesa è maggiorenne e ha acconsentito all'intervento, quest'ultimo non è punibile.</p> <p>È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato.</p>
--	--

MODIFICA DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA TICINESE E SULL'ATTINENZA COMUNALE (LCCIT DELL'8 NOVEMBRE 1994)

La mozione e l'iniziativa chiedono la modifica del cpv. 2 dell'art. 16 e meglio come all'allegato nuovo testo proposto che la Commissione condivide senza riserva alcuna.

Per la Commissione della legislazione:

Angelo Paparelli, relatore

Bignasca M. - Brivio - Caimi - Dafond (con riserva) -

Guidicelli - Mellini - Pantani - Solcà

Disegno di

LEGGE

**sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) dell'8 novembre 1994;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 14 aprile 2008 presentata nella forma elaborata da Alex Pedrazzini e cofirmatari;
- visto il messaggio 19 agosto 2008 n. 6101 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 6 maggio 2009 n. 6101R/6102R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) dell'8 novembre 1994 è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 2

²Essa deve pure accertare, tramite esame, le sue conoscenze della lingua italiana, di civica, di storia e di geografia svizzere e ticinesi **come pure delle principali norme penali che sarà chiamato a rispettare ed in particolare di quelle relative all'integrità della persona, compreso il divieto di sottoporre bambine, adolescenti e donne a mutilazioni di organi genitali.**

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.